

ATTO N. DD-A17 308

DEL 21/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

OGGETTO: Legge Regionale n°21 del 09/08/1999 - Art. 52 - Legge Regionale n°63 del 12/10/1978 - Art. 29 PAR FSC 2007-2013 Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè.
Approvazione perizia di variante n. 2

visto l'art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 “*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”), all'articolo 1, comma q, si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

richiamato l'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, che dispone la vigenza della LR 21/1999 nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e dei programmi regionali previsti dalla medesima legge regionale;

vista la D.G.R. n. 61 – 11099 del 24 novembre 2003 con la quale si approva il piano industriale per il completamento e la riforma degli impianti di Mazzè e per la loro successiva gestione;

vista la convenzione rep. 10172 stipulata in data 14/04/2005 tra Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per l'affidamento della gestione e riforma degli impianti di Mazzè che ha formalizzato le pattuizioni dei 2 contraenti fino al 2040;

vista la D.G.R. n. 38-8913 del 04/06/2008 con la quale si suddivide il progetto afferente i lavori di riforma degli impianti di Mazzè in quattro lotti funzionali e funzionanti, così come di seguito individuati, al fine di semplificare e di razionalizzare le attività di realizzazione dell'intero progetto:

- Costruzione della stazione di sollevamento Dora in comune di Villaneglia;
- Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè;

- Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia;
- Adeguamento degli impianti idraulici nei comuni di Vische e di Moncrivello e restauro conservativo dell'edificio storico della centrale idroelettrica di Mazzè;

vista la D.G.R. n. 32-2149 del 06/06/2011 con la quale si stabilisce :

- di attuare il programma di riforma degli impianti di Mazzè, finanziando i lavori urgenti ed indifferibili afferenti al II lotto funzionale “Ricostruzione scaricatore in comune di Mazzè”;
- di contribuire, per la realizzazione del suddetto lotto, per una spesa massima di euro 13.859.720,41;

vista la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 che dà avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del Po e reti idriche, Asse II “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” e con la quale si attivano gli interventi di infrastrutturazione irrigua inseriti nella programmazione FSC 2007/2013 e tra questi vi è la Messa in sicurezza degli impianti sulla Dora Baltea nel comune di Mazzè di cui il 2° stralcio funzionale - Ricostruzione dello scaricatore – fa parte integrante;

visto l'Accordo di programma quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ) - approvato con D.G.R. n. 36-6591 del 28/10/2013 e sottoscritto in data 21/11/2013 con i ministeri competenti (MISE, MIPAAF e MIT) - che comprende l'intervento in oggetto (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) e che stabilisce che i responsabili della sua attuazione, per poter accedere ai benefici previsti dall'APQ, devono aderire integralmente ai vincoli e agli adempimenti previsti dal medesimo APQ;

vista la D.D. n. 545 del 19/06/2014 “PAR FSC 2007-2013 - Asse II - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Linea d'azione, Sistema fluviale del PO e reti idriche. Definizione della pista di controllo per gli interventi sulle infrastrutture irrigue”;

vista la DGR n. 17-2890 dell'8/02/2016 che approva la proposta di modifica dell'APQ per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue nella quale i lavori di Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (Lotto2) sono finanziate in parte con fondi regionali, in parte con fondi Statali FSC ed in parte con cofinanziamento di Privati;

vista la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 20/09/2016 prot. n. AICT 7603 con la quale, in merito alla modifica del sopramenzionato Accordo di Programma Quadro, viene attivato il Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, richiedendo consultazione tramite procedura scritta ai Ministeri competenti;

vista la nota del 12/10/2016 prot. n. 21959 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica di non avere più competenza in merito alla modifica dell'APQ e pertanto rilascia il proprio nulla-osta alla prosecuzione delle attività del Tavolo da parte degli altri sottoscrittori;

visto il nulla-osta alla proposta di modifica dell'APQ espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e trasmesso con nota prot. n. 24516 del 19/10/2016;

vista la D.D. n. 539 dell'08/06/2011 che approva il progetto definitivo presentato dalla COUTENZA CANALI CAVOUR relativo agli “Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè” che comporta una spesa tecnicamente ammissibile di euro 13.555.920,41, di cui euro 78.402,22 a carico del privato;

visto il contratto d'appalto sottoscritto il 09/08/2012 tra l'ATI Itinera S.p.A.- CO.GE.FA S.p.A. e la Coutenza Canali Cavour per un importo lavori pari ad euro 6.477.486,61 corrispondente ad un ribasso del 35,35% sulla base d'asta di euro 9.957.795,87;

preso atto che in data 08/4/2013 la Coutenza ha redatto una 1ª Perizia di Variante per far fronte a situazione esecutive impreviste ed imprevedibili al momento alla stipula del contratto, relativa alle opere provvisoriale, senza apportare modifiche sostanziali al progetto e con maggiori costi per euro 194.440,20 da reperirsi tra gli

accantonamenti per imprevisti, senza previa autorizzazione regionale;

considerato che in data 11/7/2014 la Coutenza ha redatto la Perizia di Variante suppletiva n. 2 per maggiori lavori pari ad euro 2.024.485,20 resisi necessari per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del Voto n. 2065 del 2/10/2014 con il quale il summenzionato Provveditorato esprime parere negativo sulla Perizia di Variante, comunicando di potersi riesprimere qualora il materiale fornito fosse stato integrato con ulteriori relazioni e analisi di filtrazione e stabilità;

vista l'Ordinanza del 30/10/2014 con la quale la Coutenza ha approvato la suddetta perizia per un importo lavori pari ad euro € 8.620.105,24 e ne ha disposto l'invio ad ANAC;

visto l'addendum al contratto di appalto 09/08/2012, sottoscritto in data 30/10/2014 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti alla 2° perizia di variante, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro € 8.620.105,24 (o.f.e.);

considerato che, con nota prot. n. 3107 del 25/02/2015, il responsabile del settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura ha comunicato di non poter approvare la perizia di Variante invitando la Coutenza a inviare la documentazione progettuale integrativa al Provveditorato in ottemperanza a quanto richiesto con il voto n. 2065, per l'ottenimento del necessario parere favorevole;

considerato che in data 30/09/2015 la Coutenza ha redatto un aggiornamento alla Perizia di Variante suppletiva n. 2, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006, ove l'imprevedibilità è stata motivata dall'impossibilità di operare secondo il cronoprogramma originale per rispettare le scadenze imposte dal summenzionato A.P.Q. e dal conseguente obbligo di lavorare in condizioni operative più gravose per la presenza dell'invaso a scopi irrigui e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del voto n. 2090 dell'08/10/2015 con il quale il Provveditorato, considerando le relazioni e analisi predisposte a giustificazione delle opere in variante, nella nuova condizione di battente idrico pari a 6,5 m, ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed ha approvato maggiori lavori per euro 2.226.218,83 oltre ad euro 194.440,20 per la perizia di variante n. 1, per cui risulta una spesa complessiva pari ad euro 8.898.145,64;

visto l'atto integrativo all'addendum del 30/10/2014 al contratto di appalto del 09/08/2012, sottoscritto in data 09/11/2015 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti all'aggiornamento alla 2° perizia di variante del 30/09/2015, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro 8.898.145,64;

vista la documentazione presentata nell'ambito della Dichiarazione di spesa intermedia al 16/12/2015 per una spesa rendicontata per gli stati di avanzamento lavori n. 1, n. 2, n. 3 per euro 4.042.289,77;

richiamata la nota prot. n. 4688 del 12/2/2016 con la quale il Responsabile della Direzione Agricoltura richiede alla Direzione Affari istituzionali e avvocatura un parere circa l'approvabilità della suddetta variante;

visto il parere con il quale il Settore Attività Legislativa e Consulenza giuridica, prot. n. 10387 del 17/03/2016,

- suggerisce di contestare la suddetta variante chiedendo ulteriori elementi necessari a chiarire criticità emerse, in particolare in quanto per le motivazioni dei maggiori lavori in variante, non risulta provato il nesso causale tra il sopraggiunto A.P.Q. e la forzata rimodulazione del cronoprogramma, anche alla luce di

- un ritardo già presente non chiaramente esente da eventuale imputabilità alla stazione appaltante;
- sottolinea che, con il rinnovo del termine lavori, non si modificano le modalità ed i termini di erogazione del contributo;
 - esprime parere circa la legittimità dell'erogazione del contributo, in considerazione della sussistenza della convenzione tra Regione e Coutenza, escludendo i lavori oggetto di variante;

vista la D.D. n. 169 del 23/03/2016 di concessione della proroga del termine di fine lavori al 31/12/2016;

vista la nota del Responsabile, prot. n. 13269 del 05/04/2016, con la quale si comunica:

- di non poter procedere all'approvazione della Variante n. 2 del 30/9/2015 senza preventivamente aver acquisito da parte della Coutenza ulteriori elementi necessari a chiarire le criticità evidenziate nell'ambito del parere del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica sopra citato;
- che si procederà alla liquidazione della quota di anticipo pari al 30% del contributo concesso, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 18/1984, mentre gli acconti saranno erogati non appena sarà definita l'ammissibilità o meno della Perizia di Variante n. 2;

vista la nota in data 26/07/2016, prot. n. 33729, con la quale la Coutenza Canali Cavour, al fine di riscontrare la nota prot. 13269 del 05/04/2016 di cui sopra, ha trasmesso contestualmente alla Regione Piemonte e alla Direzione generale per le infrastrutture idriche ed idroelettriche – Divisione n. 5 Coordinamento e controllo dighe in esercizio un nuovo elaborato *“Analisi integrative di filtrazione per la verifica di stabilità del fondo scavo della platea di fondazione dello scaricatore”*.

Nelle conclusioni di tale relazione si legge *“Le verifiche idrauliche al sifonamento contenute nel presente documento dimostrano che la soluzione progettuale prevista nel Progetto Esecutivo non avrebbe consentito di realizzare gli scavi della platea di fondazione in sicurezza poichè il rischio di sifonamento risulta elevato anche in assenza di invaso a monte (coefficienti di sicurezza inferiori all'unità nel caso si consideri la sezione diagonale più critica, o comunque molto limitati pari a circa 1,0 nel caso si consideri la sezione in direzione monte-valle). Questo fatto è dovuto essenzialmente alla presenza di uno strato diffuso di potenza maggiore a 2-3 m di terreno a granulometria fine limoso-sabbioso, collocato appena al di sotto del piano di scavo [...]. La presenza diffusa di queste stratificazioni fini è stata messa in evidenza in modo dettagliato in concomitanza con l'inizio del cantiere grazie all'esecuzione ad opera dell'impresa delle indagini geognostiche integrative e del campo prova [...]. All'atto del Progetto Esecutivo si era invece ipotizzato che la presenza di stratificazioni di terreno limoso-sabbioso fosse concentrata prevalentemente nella sola sponda sinistra dello Scaricatore e nella zona della Centrale Idroelettrica. Infatti, nella zona in centro e in sponda destra dello Scaricatore e nella zona sotto la Traversa principale i sondaggi non avevano evidenziato la presenza di terreno a granulometria fine.”*. E qualche paragrafo dopo si legge: *“Ulteriore conferma dell'assoluta necessità di realizzare gli interventi di impermeabilizzazione previsti nella Perizia di Variante si ha avuta durante il corso delle demolizione e degli scavi per la platea di fondazione. [...] La presenza di queste strutture esistenti crea una certa eterogeneità nel terreno di fondazione e introduce possibili vie preferenziali di filtrazione, con conseguente aumento del rischio di potenziale sifonamento del fondo scavo, aggiungendo ulteriori elementi di criticità nei confronti della stabilità e della sicurezza degli scavi stessi, già al limite come evidenziato nelle analisi di filtrazione”*;

vista la nota del Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura in data 10/08/2016, prot. 35643, di richiesta un parere tecnico agli Uffici ministeriali della Direzione generale per le infrastrutture idriche ed idroelettriche – Divisione n. 5 Coordinamento e controllo dighe, indicati come *“unica struttura in grado di valutare correttamente le risultanze fornite dalla Coutenza Canali Cavour”*, in ordine all'effettiva necessità tecnica di eseguire le lavorazioni previste nella Perizia di Variante 2;

vista la nota in data 02/11/2016, prot. n. 23707, con la quale della Direzione generale per le infrastrutture idriche ed idroelettriche – Divisione n. 5 Coordinamento e controllo dighe, in riscontro alla richiesta di parere di cui sopra:

1. conferma, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici eseguiti nella revisione settembre 2015 dell'analisi di filtrazione, il parere favorevole già espresso sulla Perizia di variante n. 2 reso con nota n. 020212/RU del 20/10/2014 definendo gli interventi previsti *“migliorativi ai fini anche della stabilità e*

della sicurezza dello scaricatore, sia nelle fasi transitorie di cantiere sia nella configurazione definitiva d'esercizio dello sbarramento";

2. in aggiunta a quanto sopra riportato, segnala che *“la situazione di fatto riscontrata al completamento degli scavi di fondazione, con diffusi ed imprevisti ritrovamenti di blocchi di manufatti e residui murari delle vecchie sottostrutture dello scaricatore, di cui non era dato conoscere geometrie ed affondamenti [...] implicava l'ulteriore fattore di rischio derivante dal possibile innesco di filtrazioni preferenziali nei terreni. In tal senso si ritiene quindi che i provvedimenti atti all'impermeabilizzazione dell'intero piano di fondazione e dei relativi fronti di scavo siano da considerarsi come indispensabili, anche con riguardo alla stabilità e durabilità nel tempo dell'opera”*. Superando pertanto, dal punto di vista tecnico, l'assunto che i maggiori lavori previsti nella Perizia di variante 2 siano necessari solo quali opere provvisorie al fine di consentire l'attuazione di un diverso cronoprogramma che prevede le lavorazioni con la presenza d'invaso;

vista la nota in data 23/11/2016, prot. n. 47983, con la quale il Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura, alla luce della relazione integrativa trasmessa e del parere ministeriale sopra menzionato, ha richiesto alla Coutenza un aggiornamento della relazione del RUP, indispensabile a chiarire, in modo più completo e dettagliato, le motivazioni dell'inquadramento all'interno dell'art. 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, superando la precedente relazione redatte per l'aggiornamento della Perizia di Variante n. 2 di Settembre 2015;

vista la nota in data 31/01/2017, prot. n. 3911, la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso al Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura la relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. Nelle conclusioni il RUP, nel richiamare i contenuti emergenti dall'elaborato *“Analisi integrative di filtrazione per la verifica di stabilità del fondo scavo della platea di fondazione dello scaricatore”* e dal parere della Direzione generale per le infrastrutture idriche ed idroelettriche – Divisione n. 5 Coordinamento e controllo dighe del 02/11/2016, prot. n. 23707, dettaglia le motivazioni della Perizia di Variante 2 precisando che:

1. per quanto concerne le lavorazioni eseguite per effetto dell'art. 132, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 163/2006 (importo complessivo euro 1.923.846,14), la dibattuta imprevedibilità legata all'aggiornamento del cronoprogramma di finanziamento dell'opera risultava essere, di fatto, *“marginale ed ininfluyente”* rispetto agli inaspettati ritrovamenti nel sottosuolo di blocchi, manufatti e residui murari delle vecchie sottostrutture dello scaricatore (come si è detto, tali ritrovamenti hanno reso indispensabili i lavori aggiunti di impermeabilizzazione anche con riguardo alla stabilità e durabilità nel tempo dell'opera e non solo come opere provvisorie in fase di realizzazione);
2. per quanto concerne le lavorazioni eseguite per effetto dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (importo complessivo euro 230.691,44), è stata confermata la motivazione di accelerare i tempi di esecuzione dell'opera per effetto del mutato scenario normativo sugli incentivi idroelettrici e della necessità di adeguare la scala di risalita dei pesci alle quali motivazioni si aggiunge la necessità di attuare le maggiori lavorazioni previste nel punto precedente.

considerato che con nota in data 15/06/2017, prot. n. 23514/A17.04A, il Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura ha richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un parere circa l'ammissibilità della Perizia di Variante n. 2 ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06;

in data 17/11/2017 sul sito istituzionale dell'ANAC è stata pubblicata l'archiviazione dell'istanza di parere di cui sopra motivando che il soggetto richiedente non era legittimato ai sensi dell'art. 4.c.1.lett.C) del Regolamento del 20/07/2016;

rilevato tuttavia che la Coutenza Canali Cavour con Ordinanza del 30/10/2014 aveva già disposto l'invio ad ANAC della documentazione relativa alla Perizia di variante n. 2 così come previsto all'art. 37 della L. 114/2014 e che, ad oggi, non ha avuto alcun seguito nonostante le diverse sollecitazioni della Regione Piemonte, quest'ultima evidentemente interessata ad acquisire una valutazione di merito da parte dell'autorità sopra richiamata;

richiamata la con nota del 25/07/2017, prot. n. 241, della Coutenza Canali Cavour inerente alla richiesta di erogazione di un ulteriore acconto pari al 30% del contributo (secondo acconto) relativo allo stato finale dei lavori al 20/03/2017;

vista la determinazione dirigenziale del 25/06/2018, n. 716, con la quale è stata disposta la liquidazione del secondo acconto per i lavori di *“Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (TO), II stralcio funzionale degli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea”* al netto dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori della Perizia di variante 2, rimandando la valutazione di ammissibilità di quest'ultima alla successiva fase di liquidazione del saldo del contributo con la verifica degli atti di collaudo e di tutta la contabilità finale;

vista la nota del 22/05/2019, prot. n. 38, con la quale la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso alla Regione Piemonte il Certificato di collaudo delle opere in oggetto. Tale documento ha dichiarato collaudabili *“sotto il profilo tecnico amministrativo, le opere realizzate nell'ambito del citato intervento di 2° stralcio funzionale di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea”*;

richiamata la nota del 04/10/2019, prot. n. 113, con la quale la Coutenza Canali Cavour ha trasmesso alla Regione Piemonte la documentazione finale necessaria per l'erogazione del saldo del contributo, ivi compresa la relazione aclarante prevista all'art. 234, comma 4, del D.P.R. 207/2010. Quest'ultima relazione, in maniera dettagliata, ripercorre tutti i passaggi che hanno caratterizzato l'esecuzione delle lavorazioni in argomento, con particolare riferimento all'iter di valutazione della Perizia di variante 2.

vista l'Ordinanza del 27/09/2019 con la quale la Coutenza Canali Cavour ha infine approvato i lavori eseguiti, tutti gli atti del conto consuntivo e della contabilità finale, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, il certificato di collaudo statico e la relazione aclarante dei rapporti tra Coutenza Canali Cavour e Regione Piemonte prevista all'art. 234, comma 4, del D.P.R. 207/2010;

vista la nota prot. n. 28520 del 18/11/2019 del Responsabile del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con la quale si comunica al Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica che a seguito degli approfondimenti tecnici ed amministrativi acquisiti a seguito del parere prot. 3197/A1308A del 16 marzo 2016, si sarebbero ritenute superate le motivazioni ostative all'ammissione alla fase istruttoria di finanziamento delle opere relative alla Perizia di variante 2 e contestualmente si chiedeva al medesimo Settore se concordasse con tale valutazione ovvero se ravvisasse il permanere di elementi di criticità;

richiamata nota prot. n. 1013 del 20/01/2020 della Responsabile Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica in riscontro alla nota di cui sopra con la quale si ritiene che siano stati testualmente indicati motivi di variante astrattamente riconducibili alla tipologia prevista dall'art. 132, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006, superando quelle lacune motivazionali rilevate nel precedente parere e contestualmente si suggerisce al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca di segnalare alla Coutenza, nella sua qualità di stazione appaltante, di verificare il corretto riferimento alla relazione del 27 gennaio 2017 del RUP, redatta ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, in tutti gli atti contabili ed amministrativi finali relativi alla corretta esecuzione dell'opera, al fine di assicurare le regolarità e la coerenza di detti atti per quanto riguarda i motivi della variante in corso d'opera in questione;

considerato che per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno segnalare alla Coutenza, nella sua qualità di stazione appaltante, di verificare il corretto riferimento alla relazione del 27 gennaio 2017 del RUP, redatta ai sensi dell'art. 161, commi 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, in tutti gli atti contabili ed amministrativi finali relativi alla corretta esecuzione dell'opera, al fine di assicurare le regolarità e la coerenza di detti atti per quanto riguarda i motivi della variante in corso d'opera in questione;

considerato che, con D.D. n. 570 del 19/06/2017 è stata disposta relativamente al III° Lotto una quota a

carico del privato pari ad euro 52.183,58 e che tale quota sarebbe stata trattenuta dal saldo del II lotto qualora la Coutenza non avesse dato seguito ai lavori;

verificato che i lavori relativi al III° Lotto sono stati consegnati ed i lavori sono in itinere nonostante le problematiche legate all'emergenza sanitaria COVID-19;

vista la DD n. 309 del 05/05/2016 con la quale è stato disposto il pagamento dell'anticipo del contributo per euro 2.870.386,97;

vista la DD n. 1252 del 19/12/2016 con la quale è stato disposto il pagamento del primo anticipo del contributo per euro 2.870.386,97;

vista la DD n. 716 del 25/06/2018 con la quale è stato disposto il pagamento di parte del secondo acconto (al netto degli oneri extra variante e della somma di euro 259.919,08 quale revoca di parte del contributo corrispondente al I lotto) per complessivi euro 1.041.025,28;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta "per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis";

preso atto del parere della Direzione "Affari generali e Advocatura" della Regione Piemonte prot 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

visti gli elaborati relativi alla perizia di variante in argomento con particolare riferimento all'elenco prezzi, al quadro economico di spesa comparativo e al computo metrico estimativo ed esaminata la congruità dei prezzi utilizzati con il prezzario regionale;

considerato che i lavori, i servizi e le forniture inseriti nelle voci B2, B3, B4 delle somme a disposizione non erano previsti nel progetto esecutivo precedentemente approvato, l'ammissibilità di tali voci dovrà essere strettamente collegata alla realizzazione della perizia di variante n. 2 in approvazione;

rilevato inoltre che per i lavori in economia previsti alla voce B3 "*Messa in sicurezza, puntellamento, installazione di inclinometri e lavori edili di ripristino delle murature riguardanti l'edificio della Centrale idroelettrica*" dovrà essere fornita la documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione di questo Settore;

considerato che l'incremento dell'importo relativo alla voce B5, "*Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e consulenze specialistiche*", previsto nella perizia di variante n. 2 approvata dal Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta con voto n. 2090 dell'08/10/2015, da € 480.000,00 a € 740.000,00 potrà essere ritenuto ammissibile:

- sino all'importo massimo di € 696.003,85, (insieme alla voce B6 concorre al raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per le spese generali e tecniche ai sensi della D.G.R. n. 40-6442 del 30/09/2013 e della D.D. 13 dicembre 2013, n. 1217 ovvero lo 0,8% dell'importo dei lavori non ribassato);
 - se direttamente collegato alle varianti 1 e 2 apportate al progetto esecutivo posto a base di gara;
- tenuto conto delle risultanze del Verbale di istruttoria del 19/05/2020, prot. n. 10968 agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l'approvazione della perizia di variante n. 2 del progetto di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di

Mazzè ed il riconoscimento del contributo di € 13.555.920,41;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

visto l’art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all’ art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”;
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”;
- Paragrafo 211: “Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

rilevato che l’art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Advocatura” della Regione Piemonte prot 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova applicazione, nei loro riguardi, l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

vista la D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", con la quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

rilevato che il termine per l’espletamento del procedimento non risulta rispettato per la complessità della pratica, come ampiamente documentato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 28/07/2008, n. 23 del "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 9 agosto 1999 n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione";
- L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"),
- D.G.R. 30/09/2013, n. 40-6442 "Nuova disciplina relativa al riconoscimento delle spese generali e tecniche per la realizzazione di interventi e ripristini di infrastrutture connesse all'attività agricola, opere irrigue e di bonifica di competenza regionale in materia di agricoltura"
- D.G.R. 5 dicembre 2016, n. 25-4316 Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
- D.G.R. 15 maggio 2017, n. 19-5047 Disposizioni per la definizione di criteri operativi per il riconoscimento dei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere irrigue previsti dalla L.R. 21/99. Integrazione della D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016.
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni".

DETERMINA

1. di approvare della perizia di variante n. 2 del progetto di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè ed il riconoscimento del contributo di € 13.555.920,41 a favore della Coutenza Canali Cavour, come da quadro economico allegato;
2. di prescrivere che:
 - l'ammissibilità dei lavori, dei servizi e delle forniture inseriti nelle voci B2, B3, B4 delle somme a disposizione nella successiva fase di rendicontazione finale degli interventi dovrà essere strettamente collegata alla realizzazione della perizia di variante n. 2 in approvazione;
 - dovrà essere fornita la documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione di questo Settore per i lavori in economia previsti alla voce B3 *“Messa in sicurezza, puntellamento, installazione di inclinometri e lavori edili di ripristino delle murature riguardanti l'edificio della Centrale idroelettrica”*;
 - l'incremento dell'importo relativo alla voce B5, *“Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e consulenze specialistiche”*, previsto nella perizia di variante n. 2 approvata dal Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta con voto n. 2090 dell'08/10/2015, potrà essere ritenuto ammissibile:

- sino all'importo massimo di € 696.003,85, (insieme alla voce B6 concorre al raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per le spese generali e tecniche ai sensi della D.G.R. n. 40-6442 del 30/09/2013 e della D.D. 13 dicembre 2013, n. 1217 ovvero lo 0,8% dell'importo dei lavori non ribassato);
- se direttamente collegato alle varianti 1 e 2 apportate al progetto esecutivo posto a base di gara.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

QUADRO ECONOMICO DD n. 539 dell'8/06/2011			progetto appaltato 11/06/2012	1° E 2° perizia di variante (30/09/2015)	Quadro economico revisionato
A)	LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)				
	- Lavori a corpo	€ 7.864.787,87	€ 7.864.787,87	€ 10.834.517,39	€ 10.834.517,39
	- Lavori a misura	€ 1.980.500,00	€ 1.980.500,00	€ 2.689.670,83	€ 2.689.670,83
	Totale Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.845.287,87	€ 9.845.287,87	€ 13.524.188,21	€ 13.524.188,21
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 112.508,00	€ 112.508,00	€ 154.757,96	€ 154.757,96
	Totale Lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 9.957.795,87	€ 9.957.795,87	€ 13.678.946,17	€ 13.678.946,17
	LAVORI (al netto del ribasso d'asta del 35,35%)				
	- Lavori a corpo		€ 5.084.585,36	€ 7.004.515,49	€ 7.004.515,49
	- Lavori a misura		€ 1.280.393,25	€ 1.738.872,19	€ 1.738.872,19
	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta)		€ 6.364.978,61	€ 8.743.387,68	€ 8.743.387,68
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 112.508,00	€ 154.757,96	€ 154.757,96
	Totale Lavori (A)		€ 6.477.486,61	€ 8.898.145,64	€ 8.898.145,64
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE					
B1	Fornitura in opera di gruppo mini-hydro (turbina Kaplan a bulbo, generatore, centralina oleodinamica, condotte, quadristica elettrica) per lo sfruttamento della portata addizionale immessa nella vasca di miscelazione al piede della scala di risalita per l'ittiofauna				
B2	Installazione della strumentazione per il monitoraggio topografico in esercizio e servizi tecnici da eseguirsi nella fase di esecuzione dei lavori per il monitoraggio topografico, deformativo e delle sottopressioni a lungo termine			€ 17.213,11	€ 17.213,11
B3	Messa in sicurezza, puntellamento, installazione di inclinometri e lavori edili di ripristino delle murature riguardanti l'edificio della Centrale idroelettrica			€ 120.000,00	€ 120.000,00
B4	Fornitura in opera di gru a bandiera per la movimentazione dei carichi da ubicare sulla sponda sinistra dello scaricatore, di sistema di monitoraggio ittiofauna, entrambi comprensivi di impianti elettrici			€ 35.000,00	€ 35.000,00
B5	Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e consulenze specialistiche (insieme a B5 massimale 0,8% dell'importo dei lavori non ribassato ai sensi della D.G.R. n. 40-6442 del 30/09/2013 e della D.D. 13 dicembre 2013, n. 1217)	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 740.000,00	€ 696.003,85
B6	Spese generali (rilievi, accertamenti e indagini; spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'assicurazione dei dipendenti), 4% dell'importo lavori, compresi gli incentivi di cui all'art. 92, D. Lgs. 163/2006	€ 398.311,84	€ 398.311,84	€ 398.311,84	€ 398.311,84
B7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
B8	I.V.A. (Totale Lavori A+B1+B2+B3+B5+B7)	€ 1.991.559,17	€ 1.360.272,19	€ 2.168.178,93	€ 2.158.499,77
B9	Danni e fondo per accordi bonari	€ 708.253,53	€ 708.253,53	€ 708.253,53	€ 708.253,53
B10	Imprevisti ed economie d'asta		€ 4.111.596,24	€ 425.817,37	€ 479.492,66
	Totale Somme a disposizione (B)	€ 3.598.124,54	€ 2.966.837,56	€ 4.657.774,77	€ 4.657.774,77
	TOTALE SPESA (Importo progetto A + B)	€ 13.555.920,41	€ 13.555.920,41	€ 13.555.920,41	€ 13.555.920,41
SPESA AMMESSA					€ 13.555.920,41
SOMME GIA' EROGATE (anticipo € 2.870.386,97 + 1° acconto € 2.870.386,97 + 2° acconto € 1.041.025,28 + recupero 1° lotto € 259.919,08)					€ 7.041.718,30
SOMME A CARICO DEL BENEFICIARIO (5% su importo di euro 1.568.044,38 come da DD 539 dell'08/06/2011)					€ 78.402,22
SPESA AMMISSIBILE DA VERIFICARE A SALDO					€ 6.435.799,89